


REGOLAMENTO D'USO MARCHIO ITALIANO di CERTIFICAZIONE "PANE FRESCO"

Art. 1 - Oggetto del Regolamento d'uso

1.1 Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del marchio di certificazione "PANE FRESCO" (di seguito, per brevità, anche "Marchio"), qui di seguito riprodotto:



PANE FRESCO

1.2 Il Marchio è di proprietà della Provincia Autonoma di TRENTO (di seguito, per brevità, anche "PAT") depositato in sede nazionale per i seguenti prodotti rivendicati in classe 30: "*Pane; Pane fresco*".

1.3 In qualità di titolare del Marchio, la PAT si propone di svolgere le seguenti attività:

- (a) attività di certificazione dei prodotti contraddistinti dal Marchio;
- (b) attività di gestione amministrativa e di tutela legale del Marchio;
- (c) attività di promozione del Marchio;
- (d) attività afferenti la concessione d'uso del Marchio a favore di terzi;
- (e) attività di sorveglianza e controllo sull'utilizzo del Marchio e sui requisiti per l'ottenimento e il mantenimento della concessione d'uso.

1.4 L'esercizio delle attività di cui al punto 1.3 lett. (b) e (c) potrà essere delegato alla società Trentino Sviluppo S.p.A. (P. IVA 00123240228) con sede in Via Fortunato Zeni 8 - 38068 Rovereto (TN), formalizzando l'incarico con le modalità ritenute più opportune. Per attività di gestione amministrativa di cui alla lettera b) del punto 1.3, si intende quel complesso di attività richieste per il deposito del Marchio, per eventuali prosecution, per opposizioni e azioni di nullità dinanzi all'Ufficio Brevetti e Marchi competente, per l'estensione all'estero della protezione e per i rinnovi. Per le attività di tutela legale del Marchio, il soggetto delegato agirà esclusivamente a seguito di specifico impulso da parte della PAT.

1.5 La PAT si riserva la facoltà di determinare ulteriori norme attuative e di dettaglio per l'uso del Marchio e/o di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento e/o al Manuale d'uso.

1.6 Il Manuale d'uso indica i criteri afferenti le modalità grafiche e di posizionamento che devono essere rispettati nell'uso del Marchio da parte dei soggetti autorizzati, e costituisce parte integrante del presente Regolamento.

1.7 Le modifiche di cui al punto 1.5 sono comunicate a mezzo p.e.c. a ciascun soggetto autorizzato all'uso del Marchio, e divengono efficaci e vincolanti trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione. La PAT si riserva la facoltà di utilizzare altre modalità di comunicazione, quali, a mero titolo esemplificativo, newsletter e/o pubblicazione su portale web.

Art. 2 - Contesto normativo e finalità del Marchio

2.1 La PAT attraverso la Legge Provinciale del 22 settembre 2017 n. 12 dal titolo "*Promozione e tutela dell'attività di panificazione*" (B.U. 26 settembre 2017, n. 39, suppl. n. 6) ha disposto una serie di norme per la disciplina della produzione e vendita del pane e del pane fresco nell'ambito provinciale.

2.2 Il Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 1° ottobre 2018 n. 131 ha adottato un Regolamento recante disciplina della denominazione di "panificio", di "pane fresco" e dell'adozione della dicitura "pane conservato", le cui

definizioni sono state richiamate nell'ordinamento provinciale per gli effetti dell'articolo 2 comma 2 della Legge Provinciale del 22 settembre 2017 n. 12.

2.3 Tenuto conto delle finalità della Legge Provinciale del 22 settembre 2017 n. 12, con il Marchio la PAT si pone l'obiettivo di:

(a) valorizzare le attività di produzione panaria da forno con specifico riferimento al "pane fresco" qui di seguito definito, favorendo lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese operanti nel settore;

(b) consentire una immediata identificazione e distinguibilità del pane fresco rispetto ad altre tipologie di prodotto;

(c) consentire una corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore.

2.4 Con il Marchio si andrà a certificare il "pane fresco" che soddisfi i requisiti contemplati dal presente Regolamento, di natura oggettiva afferenti le qualità intrinseche del prodotto, e di natura soggettiva afferenti i soggetti che potranno essere autorizzati all'uso del Marchio.

Art. 3 - Definizione di "Pane Fresco"

3.1 Ai fini del presente Regolamento vengono individuate le seguenti definizioni:

- Pane: Prodotto alimentare ottenuto dalla cottura nel forno di un impasto lievitato preparato con farina (normale o integrale) di cereali, acqua, lievito con o senza aggiunta di sale;

- Pane Fresco: Pane che soddisfa i seguenti requisiti:

(a) essere prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione;

(b) posto in vendita entro e non oltre la giornata in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate.

- Produzione: Svolgimento dell'intero ciclo di produzione del Pane che inizia con la lavorazione delle materie prime e si conclude con la cottura;

- Processo di produzione continuo: Il processo per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. Nell'ambito dello stesso è consentito il rallentamento del processo di lievitazione esclusivamente mediante tecniche di lavorazione basate sulla conservazione dell'impasto a basse temperature. È quindi escluso l'utilizzo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

In termini schematici e meramente esemplificativi il processo di produzione così definito può svolgersi alternativamente come segue:

(a) Impasto - formatura - lievitazione - cottura - posto in vendita entro la giornata;

(b) Impasto - formatura -fermalievitazione -lievitazione in armadio fermalievitazione - cottura - posto in vendita entro 72 ore dall'inizio della creazione dell'impasto.

Art. 4 - Soggetti che possono richiedere l'utilizzo del Marchio

4.1 Utilizzo del marchio è ammesso e definito esclusivamente in ambito B2C (*Business to Consumer*), e previa apposita richiesta, può essere concesso alle seguenti categorie di soggetti:

(a) Imprese che producono Pane Fresco e provvedono direttamente alla commercializzazione al dettaglio;

(b) Imprese che acquistano da terzi Pane Fresco e provvedono alla commercializzazione al dettaglio;

4.2 Sotto il profilo merceologico, l'utilizzo del Marchio è ammesso unicamente con riferimento al prodotto Pane Fresco.

4.3 I soggetti di cui al presente Articolo devono risultare regolarmente iscritti al Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane, ed essere autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia, a svolgere le attività di produzione e/o commercializzazione di Pane Fresco.

4.4 Ai fini della concessione in uso del Marchio, il soggetto richiedente deve svolgere le attività di produzione e/o commercializzazione - anche mediante sedi operative, filiali o sedi secondarie - nel territorio della Provincia di Trento.

4.5 Fermo il requisito di cui al punto precedente, può essere altresì autorizzato l'uso del Marchio in capo a soggetti che commercializzano in provincia di Trento pane fresco prodotto nelle provincie limitrofe a quella di Trento che sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

4.6 Enti e associazioni diversi dai soggetti di cui ai punti precedenti possono richiedere l'uso del marchio al fine di svolgere unicamente attività promozionale e informativa.

Art. 5 - Modalità di vendita del Pane Fresco

5.1 Ai fini del rilascio della concessione d'uso del Marchio e del suo mantenimento, ai sensi del presente Regolamento la vendita del Pane Fresco deve rispettare le seguenti avvertenze al fine di evitare qualsiasi forma di confusione/contaminazione con altre tipologie di prodotto:

(a) Il Pane Fresco deve essere posto in vendita in scaffali o scomparti distinti e separati da quelli riservati a prodotti di natura diversa;

(b) Gli scaffali e gli scomparti riservati al Pane Fresco devono essere segnalati con indicazioni chiare e visibili (es. cartellini, totem, display ecc.) al fine di permettere al consumatore la sua identificazione rispetto ad altri prodotti.

5.2 In caso di vendita di Pane Fresco sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, l'utilizzo del Marchio è possibile solo se il soggetto richiedente sia dotato di appositi banchi/spazi di esposizione da dedicare al Pane Fresco, oppure adottati appositi accorgimenti al fine di consentire la sua corretta identificazione da parte del consumatore rispetto ad altri prodotti.

5.3 I Soggetti autorizzati all'uso del Marchio che producono e/o commercializzano anche prodotti di natura diversa dal Pane fresco, sono tenuti ad adottare opportune precauzioni e procedure al fine di evitare contaminazioni accidentali tra Pane Fresco e prodotti di natura diversa.

Art. 6 - Procedura per la concessione d'uso del Marchio

6.1 La domanda di concessione d'uso del Marchio da parte dei soggetti interessati (di seguito, per brevità, anche "Richiedenti" o "Richiedente") deve essere presentata per iscritto via p.e.c. al servizio provinciale competente in materia di artigianato e deve indicare:

- Generalità del Richiedente;
- La sede legale e sedi operative del Richiedente;
- Legale rappresentante;
- Numero di iscrizione al registro Imprese;
- Indicazione dei materiali/supporti sui quali s'intende apporre il Marchio con adeguata documentazione;
- La dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Regolamento e assoggettamento alle procedure di controllo.

6.2 La domanda di concessione d'uso del Marchio, per i soggetti di cui al precedente punto 4.1 deve inoltre indicare:

- Responsabile dell'attività produttiva ai sensi dell'Art. 4 Legge Provinciale del 22 settembre 2017 n. 12 (ove previsto);
- Documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti soggettivi di cui all'Art. 4 del presente Regolamento;

- Documentazione attestante l'adozione di modalità di vendita che siano conformi ai criteri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento;

6.3 La presentazione della domanda di concessione comporta l'adesione e l'accettazione senza riserva da parte del Richiedente delle norme del presente Regolamento e l'assoggettamento al regime dei controlli ivi contemplato.

6.4 Al fine di rendere spedita e di standardizzare la procedura di rilascio della concessione, la PAT si riserva la facoltà di approntare un apposito modulo di domanda contenente l'indicazione delle informazioni e dei documenti richiesti, e/o di attrezzare un apposito portale web al fine di consentire la presentazione delle domande mediante compilazione di un form on-line con l'upload della documentazione richiesta.

6.5 Ai fini del completamento dell'istruttoria, la PAT si riserva di richiedere l'integrazione di informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini del rilascio della concessione d'uso, nonché di svolgere eventuali visite ispettive con acquisizione di documenti, riscontri fotografici e campioni di prodotto, e di quanto necessario per la valutazione della domanda di concessione.

6.6 Esaminata la domanda di concessione e la documentazione presentata a corredo, il servizio provinciale competente in materia di artigianato emette il relativo giudizio contenuto in un apposito provvedimento sinteticamente motivato che nel dispositivo riporterà la dicitura "di approvare la domanda" o "di non approvare la domanda".

6.7 Qualora l'iter valutativo si concluda con esito positivo, previa sottoscrizione per accettazione di copia del presente Regolamento da parte del soggetto autorizzato, la PAT dispone il rilascio di un certificato di concessione d'uso con indicazione della data a partire dal quale decorre la concessione (in seguito, per brevità, anche "Concessione"), e la consegna di copia del presente Regolamento e del Manuale d'uso.

6.8 La Concessione contiene:

- Generalità del beneficiario della Concessione;
- Le tipologie di materiali/supporti autorizzati sui quali può essere apposto il Marchio;
- Data di rilascio e di scadenza;
- Durata della Concessione.

6.9 Viene altresì istituito un apposito registro dei soggetti ammessi alla concessione d'uso del Marchio, nel quale, oltre ai dati identificativi del soggetto autorizzato, sono indicati gli estremi del provvedimento di concessione. Al registro può essere data diffusione anche con strumenti informatici.

6.10 In nessun caso la PAT potrà essere chiamata a rispondere in sede civile, amministrativa o penale a fronte dell'eventuale utilizzo improprio del Marchio posto in essere da un soggetto autorizzato, pertanto solo quest'ultimo sarà tenuto a rispondere delle eventuali richieste di danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di provvedimenti adottati da autorità giudiziarie o amministrative.

6.11 Nei limiti inderogabili di legge, la PAT e i soggetti da essa delegati ai sensi del presente Regolamento, sono altresì esonerati da qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti concessionari nel caso in cui:

- (a) l'iter amministrativo di rilascio del Marchio non giunga a completamento a causa di opposizione di terzi;
- (b) sopravvenute decisioni di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- (c) controversie e relativi provvedimenti afferenti la violazione di diritti di terzi derivati all'uso del Marchio.

Art. 7 - Natura ed estensione della concessione d'uso del Marchio

7.1 La concessione d'uso è a titolo gratuito e ha natura non esclusiva.

7.2 Il Marchio può essere utilizzato sui seguenti materiali/supporti promozionali e/o informativi, anche in formato digitale:

- biglietti da visita o di identificazione aziendale;
- brochure aziendali;
- corrispondenza commerciale (quali ad es. carta intestata e buste);
- presentazioni;

- sito web aziendale e profili aziendali sui social network;
- cartelli ed insegne dell'azienda;
- pubblicazioni su riviste del settore;
- imballi, confezioni e simili;
- materiale promozionale;
- pubblicità.

7.3 Per apporre il Marchio su materiali/supporti diversi da quelli elencati al punto 7.2, oppure diversi da quelli indicati nella Concessione, il soggetto interessato dovrà presentare specifica richiesta al servizio provinciale competente in materia di artigianato, fornendo adeguata documentazione a corredo. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il citato servizio autorizza o meno il nuovo utilizzo.

7.4 L'uso del Marchio è sempre limitato ai prodotti indicati nella Concessione (di seguito, per brevità, anche "Prodotti Certificati").

7.5 È vietato utilizzare il Marchio, anche se accompagnato da integrazioni e specificazioni, per contraddistinguere prodotti di natura diversa.

Art. 8 - Obblighi del soggetto beneficiario della Concessione

8.1 È vietato qualsiasi uso del Marchio che possa indurre in inganno il pubblico circa la qualità, l'origine o altre caratteristiche dei prodotti contrassegnati.

8.2 Nell'uso del Marchio, il beneficiario della Concessione (di seguito, per brevità, anche "Beneficiario" o "Beneficiari") si impegna a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque ledere, la reputazione del Marchio e della PAT.

8.3 Il diritto d'uso del Marchio è strettamente riservato al Beneficiario, pertanto non può essere ceduto e/o esteso a favore di soggetti terzi.

8.4 Il beneficiario della Concessione si obbliga altresì a:

- (a) Utilizzare il Marchio esclusivamente per le finalità e per i prodotti per i quali è stato concesso l'uso;
- (b) Osservare le prescrizioni del presente Regolamento, del Manuale d'uso e della eventuale ulteriore regolamentazione emanata dalla PAT;
- (c) Comunicare tempestivamente alla PAT l'esito di eventuali controlli eseguiti dalle Autorità competenti, nonché le eventuali variazioni di quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del marchio che possono influire sulla conservazione della Concessione e/o sull'uso del Marchio;
- (d) Fornire alla PAT e/o ai soggetti da essa delegati ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta nell'espletamento delle attività di controllo;
- (e) Utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche e/o aggiunte, rispettando le modalità grafiche previste dal Manuale d'uso;
- (f) Mantenere inalterati i requisiti che hanno permesso il rilascio della Concessione;
- (g) Non depositare e/o utilizzare marchi, insegne, ragioni o denominazioni sociali, nomi a dominio o altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio.

8.5 Il Beneficiario si impegna a collaborare in caso di azioni collettive di valorizzazione del Marchio nonché a segnalare violazioni dello stesso da parte di terzi di cui dovesse venire a conoscenza.

8.6 In ogni caso il Beneficiario si assume tutte le responsabilità derivanti dai Prodotti Certificati, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla promozione, distribuzione e vendita, pertanto terrà indenne la PAT da qualsiasi richiesta di soggetti terzi, incluse quelle per eventuali danni afferenti alle predette responsabilità.

Art. 9 - Durata e rinnovo della Concessione

9.1 La Concessione riporta la data del primo rilascio e la data di scadenza, ed ha una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio.

9.2 La Concessione può essere rinnovata per la medesima durata previa conferma del possesso da parte del beneficiario dei requisiti per la concessione. Le dichiarazioni inerenti i requisiti devono essere presentate almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza al servizio provinciale competente in materia di artigianato.

9.3 La PAT si riserva la facoltà di poter recedere in via anticipata in caso di:

- (a) eventuali azioni legali promosse da terzi il cui esito possa impedire e/o limitare l'uso del Marchio;
- (b) sopravvenute esigenze di natura strategico/commerciale che richiedano la necessità e/o l'opportunità di provvedere al restyling o alla sostituzione del Marchio.

Art. 10 - Sistema dei controlli

10.1 Durante il periodo di validità della Concessione, la PAT svolge le attività di sorveglianza e controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte dei Beneficiari, con particolare riferimento alla conformità dei Prodotti Certificati e alle modalità di utilizzo del Marchio.

10.2 La PAT provvede a redigere i relativi piani di controllo e campionamento su base quinquennale.

10.3 Le attività di sorveglianza e controllo i cui al punto precedente sono effettuate a campione, e vengono svolte nei luoghi di produzione e/o commercializzazione dei Prodotti Certificati, accedendo alla documentazione - anche contabile - e ai registri prescritti dalla normativa vigente, nonché mediante acquisizione di dati, informazioni, campioni di prodotto e riscontri che siano necessari per verificare il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

10.4 Qualora la documentazione richiesta in sede di controllo non fosse immediatamente disponibile, il Beneficiario è tenuto a fornirla entro 30 (trenta) giorni a mezzo p.e.c.

10.5 All'esito del controllo si procede con la stesura di apposito verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata, e con il rilascio di una copia dello stesso.

10.6 Sulla base di quanto verbalizzato, la PAT potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo Art. 11.

10.7 Per le attività di sorveglianza e controllo ivi contemplate, e per quelle contemplate dall'Art. 6 in sede di rilascio della Concessione, la PAT potrà avvalersi di personale interno oppure della collaborazione di soggetti terzi quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, liberi professionisti oppure società o enti di certificazione con cui si provvederà a stipulare apposite convenzioni.

Art. 11 - Non conformità e sanzioni

11.1 Qualora venissero riscontrate irregolarità nel corso delle attività di controllo potranno essere adottati i seguenti provvedimenti modulati in relazione alla gravità della violazione: ammonizione, sospensione e revoca.

11.2 I provvedimenti adottati devono essere motivati e fissano i termini entro cui sanare le eventuali non conformità riscontrate.

(a) Ammonizione

Sono soggetti ad ammonizione le riscontrate non conformità che siano lievi, ovverosia se la stessa non sia tale da pregiudicare né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione del Prodotto.

(b) Sospensione

La sospensione è applicata per un periodo di tempo determinato non superiore ad 1 anno a fronte di non conformità gravi, ovverosia:

- sia stato contestato un uso improprio del Marchio;
- il Beneficiario abbia rifiutato di sottoporsi ai controlli contemplati dal presente Regolamento;
- non sia stata corretta nei tempi prescritti una non conformità riscontrata.

(c) Revoca

Essa ha carattere definitivo e viene disposta qualora:

- non sia stata corretta nei tempi prescritti una non conformità riscontrata che aveva determinato una sospensione;
- sia stato contestato un uso illegale o fraudolento del Marchio;
- frode;
- siano stata fornita falsa documentazione o false informazioni in sede di presentazione della domanda di concessione o in sede di controllo;
- reiterate non conformità che abbiano determinato più sospensioni.

11.3 Le decisioni assunte dalla PAT vanno comunicate al soggetto interessato a mezzo p.e.c. e hanno efficacia dalla ricezione della stessa.

11.4 Il soggetto destinatario di un provvedimento di sospensione o di revoca potrà presentare reclamo motivato alla PAT entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

11.5 La PAT provvede nei 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione del reclamo alla convocazione del soggetto interessato, per instaurare il contraddittorio con la partecipazione degli incaricati che hanno riscontrato la violazione che ha determinato il provvedimento impugnato. A seguito dell'audizione, la PAT assume il provvedimento definitivo.

11.6 A seguito dell'audizione, la PAT assume il provvedimento definitivo, che è comunicato mezzo pec al soggetto interessato.

11.7 L'applicazione dei provvedimenti contemplati dal presente articolo non pregiudicano il diritto della PAT di agire per l'eventuale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, compresi i danni all'immagine.

Art. 12 - Rinuncia

12.1 Il Beneficiario può rinunciare alla Concessione mediante comunicazione da inviarsi a mezzo p.e.c.

12.2 A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'interessato viene cancellato dal registro dei soggetti ammessi alla concessione d'uso del Marchio.

Art. 13 - Tutela legale del Marchio e Controversie

13.1 La tutela legale del Marchio spetta in via esclusiva alla PAT che valuta in piena autonomia tempi e modalità per le eventuali azioni.

13.2 Le eventuali controversie afferenti all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento sono devolute all'esclusiva cognizione e decisione del Tribunale di Trento - Sez. Imprese.